

Escursioni

Annullamento viaggio: ai sensi dell'art. 10 della legge 1084/77 nel caso in cui l'organizzazione comunichi al cliente l'impossibilità di eseguire il viaggio, il viaggiatore avrà la facoltà di scegliere se essere rimborsato della totalità delle somme versate ovvero di usufruire di un altro viaggio di pari valore. In nessun caso l'organizzazione riconoscerà somme per "danno da vacanza rovinata" o altro tipo di danno a causa del mancato svolgimento dell'escursione.

La firma del presente modulo a tergo vale quale manleva da parte del cliente all'organizzatore per l'eventuale mancato svolgimento dell'escursione. Il rimborso delle somme versate verrà, nel caso di annullamento del viaggio, effettuato entro giorni 15 dalla data di comunicazione dell'annullamento.

6) Numero minimo di partecipanti: in ogni programma di viaggio è indicato il numero minimo di partecipanti richiesto per lo svolgimento dell'escursione. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti l'organizzatore potrà annullare il viaggio ai sensi del precedente punto 5. Talora l'organizzazione potrebbe anche proporre ai partecipanti un ricalcolo delle quote di partecipazione al fine di permettere, nonostante il mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, lo svolgimento dell'escursione proposta.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

La realizzazione di ogni escursione è subordinata alla partecipazione di un minimo di persone, pertanto al raggiungimento del minimo indispensabile di partecipanti sarà inviata una mail confermativa e riepilogativa dei servizi acquistati che varrà come voucher.

Diversamente il consumatore potrà scegliere se essere rimborsato della somma pagata per l'escursione non realizzata ovvero scegliere di acquistare un differente servizio con relativa integrazione/rimborso del prezzo in eccesso.